

impegni agroambientali ai quali essi sono stati soggetti per tutto il periodo di riferimento o parte di esso sul raffronto tra gli importi dei pagamenti diretti percepiti durante gli anni interessati da tali impegni e quelli percepiti durante gli anni non interessati.

- 2) Se i paragrafi 2 e 5 dell'articolo 40 del regolamento n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 autorizzano gli Stati membri a fondare il diritto a rivalutazione dell'importo di riferimento degli agricoltori la cui produzione è stata gravemente pregiudicata a causa degli impegni agroambientali ai quali essi sono stati soggetti durante l'intero periodo di riferimento sul raffronto tra l'importo di pagamenti diretti percepito nell'ultimo anno non interessato da un impegno agroambientale, anche se tale anno è anteriore di otto anni al periodo di riferimento, e l'importo medio annuale di pagamenti diretti percepito durante il periodo di riferimento.

(¹) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 18 giugno 2012 — GREEN — SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s./Státní zemědělská a potravinářská inspekce

(Causa C-299/12)

(2012/C 273/09)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: GREEN — SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s.

Convenuta: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Questioni pregiudiziali

- 1) Se costituisca un'indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (¹), nella versione risultante dal regolamento della Commissione (UE) n. 116/2010, del 9 febbraio 2010 (²), la seguente indicazione sulla salute: «*Il preparato contiene inoltre calcio e vitamina D₃, che aiutano a ridurre il rischio di sviluppare osteoporosi e fratture*», nonostante che da essa non risulti

espressamente che il consumo di detto prodotto riduca *significativamente* un rischio di sviluppare tale malattia umana.

- 2) Se la nozione di «denominazione commerciale o di marchio di fabbrica» di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, nella versione risultante dal regolamento della Commissione (UE) n. 116/2010, del 9 febbraio 2010, comprenda anche le comunicazioni commerciali riportate sulla confezione del prodotto.
- 3) Se la disposizione transitoria menzionata all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, nella versione risultante dal regolamento della Commissione (UE) n. 116/2010, del 9 febbraio 2010, possa essere interpretata nel senso che essa si riferisce a (tutti) gli alimenti esistenti prima del 1° gennaio 2005 oppure nel senso che essa si riferisce ad alimenti protetti da una denominazione commerciale o un marchio di fabbrica e che erano esistenti in quanto tali già prima di tale data.

(¹) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).

(²) Regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali (GU L 37, pag. 16).

Ricorso proposto il 26 giugno 2012 — Commissione europea/Repubblica slovacca

(Causa C-305/12)

(2012/C 273/10)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, D. Düsterhaus, A. Tokár, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che la Repubblica slovacca, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformare il proprio diritto interno alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (¹), o comunque non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 40 di detta direttiva;

- infliggere alla Repubblica slovacca, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità per l'inadempimento dell'obbligo di notificare le misure adottate per conformare il proprio diritto interno alla direttiva 2008/98/CE, per un importo giornaliero pari a EUR 17 136, a decorrere dal giorno di pronuncia della sentenza nella presente causa;
- condannare la Repubblica slovacca alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine per l'adozione delle misure di trasposizione della direttiva è scaduto il 12 dicembre 2010.

(¹) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

Ricorso proposto il 26 giugno 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-308/12)

(2012/C 273/11)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, D. Düsterhaus, e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla trasposizione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (¹), e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'articolo 40, paragrafo 1, di tale direttiva;
- infliggere alla Repubblica di Polonia, conformemente all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità, per inadempimento dell'obbligo di comunicare le misure di trasposizione della direttiva 2008/98/CE, pari ad un importo giornaliero di EUR 67 314,24 e calcolato a decorrere dal giorno di pronuncia della sentenza nella presente causa;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2008/98/CE è scaduto il 12 dicembre 2010.

(¹) GU L 312, pag. 3.